*

# Esonero contributivo totale per chi assume donne: quanto conviene al datore di lavoro

E’ operativo lo sgravio contributivo totale riservato alle aziende che assumono o stabilizzano contratti di lavoro con donne disoccupate o svantaggiate. Una volta presentata la domanda preventiva e verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla norma, i datori di lavoro possono procedere al recupero degli arretrati e all’applicazione mensile dello sgravio. L’agevolazione contributiva è una buona opportunità per incrementare la componente “rosa” presente in azienda. Quanto risparmia effettivamente il datore di lavoro che assume stabilmente una donna disoccupata o svantaggiata?

Le **assunzioni a tempo indeterminato** di **donne disoccupate o svantaggiate**, effettuate nel 2021 o 2022, garantiscono al datore di lavoro un esonero totale dalla contribuzione INPS. L’effettiva frubilità del beneficio è tuttavia al momento garantita soltanto per il 2021, cioè per il periodo autorizzato dalla UE nell’ambito del c.d. Temporary Framework Covid-19.

## **Sfera d’applicazione**

Possono fruire dello sgravio contributivo totale tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, purchè assumano:

– lavoratrici **over 50 disoccupate** da oltre 12 mesi;

– lavoratrici **prive di un lavoro regolarmente retribuito**: da almeno 6 mesi, se residente in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o per svolgere mansioni caratterizzate da una forte disparità occupazionale di genere o da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’azienda che assume deve essere in regola:

– con gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;

– con il DURC;

– con gli accordi e CCNL nazionali, territoriali o aziendali.

L’assunzione agevolata deve essere tale da determinare un **incremento del numero medio dei dipendenti in forza**, rispetto alla media occupazionale precedente l’assunzione. Mensilmente deve inoltre essere verificato il mantenimento di tale incremento, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente (U.L.A.) a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.

La lavoratrice assunta con lo sgravio non deve essere stata **licenziata nei 6 mesi precedenti** da parte dello stesso datore di lavoro o da un’azienda che, al momento del licenziamento, risulti avere un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello del datore di lavoro che assume o risulti in rapporti di collegamento o controllo.

## **Cosa**

Lo sgravio contributivo è totale entro un limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, da riproporzionare su base mensile. Esso si applica alla **contribuzione previdenziale dovuta all’INPS**, non anche a quella dovuta all’INAIL (su cui continua ad applicarsi, a parere di chi scrive, l’esonero al 50% previsto dalla L. n. 92/2012. Si attendono sul punto le istruzioni dell’Istituto).

In particolare, si prevede:

- per le **assunzioni a tempo indeterminato,**lariduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di 6.000 euro per 18 mesi;

- per le **assunzioni a tempo determinato,**la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all’INAIL per massimo 12 mesi;

- nel caso di **trasformazione di un contratto a tempo determinato**, il beneficio contributivo totale spetta per complessivi 18 mesi;

- in caso di **proroga del contratto**, l’incentivo parziale spetta fino al limite dei 12 mesi.

## **Come**

I datori di lavoro devono trasmettere il **modulo “92-2012”**, presente all’interno del “Cassetto previdenziale.

|  |
| --- |
| **Attenzione**Nel caso in cui l’azienda **abbia già trasmesso** il modello per la fruizione dell’incentivo strutturale pari al 50% dei contributi datoriali (incentivo strutturale ex Legge n. 92/2012), per le assunzioni o trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, la stessa rimane valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura totale. |

Nella **denuncia Uniemens**, i datori di lavoro autorizzati indicano:

- nell’elemento “CodiceCausale” il valore “INDO”;

- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione” (8 caratteri, ad esempio: 20210609).

- nell’ elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Nella **ListaPosPa** deve essere compilato per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento “RecuperoSgravi” riportando:

- nell’elemento “AnnoRif” l’anno oggetto dell’esonero;

- nell’elemento “MeseRif” il mese di oggetto dell’esonero;

- nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “21”;

- nell’elemento “Importo” l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Nel flusso Uniemens, **sezione Posagri**, a decorrere dal mese retributivo di competenza novembre 2021, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- “CodiceRetribuzione” con il codice “Y”;

- “CodAgio” il codice 3H.

## **Quando**

L’esonero contributivo totale è applicabile alle **assunzioni** effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

A partire dall’11 novembre 2021 è possibile trasmettere all’INPS, per via telematica, il **modello di domanda** preventiva.

Tramite la denuncia contributiva, a partire dalla competenza novembre 2021, è possibile esporre a **conguaglio**l’esonero e procedere al **recupero degli arretrati**.

**Calcola il risparmio**

*Ipotesi di assunzione di operaia del livello 3 del CCNL metalmeccanico artigianato*

Prendiamo in esame il caso di un’azienda artigiana che applica il CCNL del settore metalmeccanico e decide di assumere una **donna di 53 anni di età**.

La retribuzione di base è pari a 1.476,25 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 399 euro.

L’**assunzione** **a tempo indeterminato** viene effettuata il 31 marzo 2021 e consente al datore di lavoro di applicare lo sgravio totale dei contributi INPS per l’assunzione di donne.

Per quanto riguarda la contribuzione dovuta all’INAIL, in attesa di chiarimenti da parte dell’Istituto, a parere di chi scrive, resta applicabile lo sgravio strutturale al 50% già previsto dalla L. n. 92/2012.

***Risparmio %***

Dall’esame dei dati numerici relativi ai casi qui esposti appare evidente che, procedendo all’assunzione a tempo indeterminato, l’onere complessivamente posto a carico del datore di lavoro si riduce in misura pari al 29%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Nessuno sgravio** | **Sgravio contributivo donne 2021** |
| **Retribuzione lorda mensile erogata** | 1.476 euro | 1.476 euro |
| **Contribuzione INPS** | 560 euro | 0 euro |
| **Contribuzione INAIL** | 89 euro | 45 euro |
| **Totale costo del lavoro** | 2.125 euro | 1.521 euro |
| **RISPARMIO** |   | 29% |